

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

- il comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- il comma 654, il quale prevede che la TARI *"In ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 28/7/2014 e s.m., ed in particolare l'articolo 11, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a Euro 294,64;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

**"Art. 8. Piano finanziario**

*1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.*

*2. Il piano finanziario comprende:*

- a) il programma degli interventi necessari;*
- b) il piano finanziario degli investimenti;*
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- d) le risorse finanziarie necessarie;*

*e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

*3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:*

*a) il modello gestionale ed organizzativo;*

*b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*

*c) la ricognizione degli impianti esistenti;*

*d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*

*4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.”*

Considerato che:

- l'articolo 14, comma 23 del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato “dall’Autorità competente”
- il generico riferimento all’ “Autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’Ambito Territorialmente Ottimale, ai sensi dell’articolo 201 del D.Lgs. 152/2006;
- l'articolo 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Viste le Convenzioni di affidamento del servizio sottoscritte tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di Bologna, (AATO5) e i gestori affidatari:

- Hera Spa – convenzione di servizio stipulata in data 20/12/2004 con scadenza al 19 dicembre 2011;
- Geovest Srl - convenzione di servizio stipulata in data 20/12/2004 con scadenza al 31 dicembre 2016;
- Cosea Ambiente Spa- convenzione di servizio stipulato in data 20/12/2004 con scadenza al 19 dicembre 2011;

Dato atto che come disciplinato dalle Convenzioni suddette, “almeno sei mesi prima della scadenza, l’Agenzia avvia le procedure per il rinnovo per il nuovo affidamento della gestione, in modo da consentire la regolare esecuzione del servizio. Il gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino al subentro del nuovo gestore”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato in gestione diretta ad Hera SPA in via transitoria sino all’espletamento della gara ed è svolto in forma associata intercomunale nei comuni della pianura bolognese con sistema di porta a porta;

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Precisato che,

- la L.R. 16/2015 prevede all'articolo 4 la costituzione presso Atersir del fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, finanziato da quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dal 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all'articolo 11 L.R. 31/1996, nonché da contributi pubblici specificatamente finalizzati;
- la stessa normativa regionale prevede inoltre che quota dei costi comuni, sopra indicati, compresa tra il 5% e il 15% del costo medio di smaltimento regionale, è applicata per ogni singolo Comune alla quantità di rifiuti non inviati al riciclaggio l'anno precedente;
- il Fondo è destinato, fino al 31/12/2019, per la metà, a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni, che l'anno precedente hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro-capite (per abitante), non inviati al riciclo, inferiori al 70% della media regionale registrata e per la metà a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono avviare progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti

Preso atto che:

- con delibera del Consiglio Locale di Bologna n. 1 del 08/02/2019 è stato espresso parere favorevole alla proposta del piano economico finanziario per l'anno 2019 necessario per la determinazione delle tariffe;
- con delibera del Consiglio di Ambito n. 15 del 22 febbraio 2019 è stato approvato il piano economico finanziario per l'anno 2019
- il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;

Visto il *Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti* per l'anno 2019 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale descrive dettagliatamente il servizio per l'anno 2019;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 1.820.000,00 così determinati e che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999:

SIGLA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€. 85.594,66

CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€. 145.714,81
CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€. 187.306,83
AC	Altri costi operativi di gestione	€. 136.864,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	€. 760.856,03
CTR	Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€. 242.755,27
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>		<b>€. 1.559.091,60</b>
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€. 38.431,78
CGG	Costi generali di gestione	€. 120.231,92
CCD	Costi comuni diversi	€. 71.896,10
<b>TOTALE COSTI COMUNI</b>		<b>€. 230.559,80</b>
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)	€. 30.348,60
<b>TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE</b>		<b>€. 30.348,60</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€. 1.820.000,00</b>
<i>ETF</i>	<i>Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (26,56%)</i>	€. 483.367,06
<i>ETV</i>	<i>Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (73,44%)</i>	€. 1.336.632,94

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 "modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di un a tonnellata di rifiuti è pari a euro 302,02 per un costo standard complessivo pari a euro 1.939.398,38;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione – CARC) pari a euro 1.781.568,22 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
- l'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del 3° Settore Geom. Graziani Massimo in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, ed inserito all'originale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Rag. Poli Laura, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

### **DELIBERA**

1) di approvare il Piano economico finanziario dei rifiuti urbani (PEF) per l'anno 2019 predisposto sulla scorta dei dati presenti sul PEF approvato da ATERSIR così come integrato da questa Amministrazione, le cui risultanze sono di seguito riepilogate, e corredato dalla Relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani e assimilati, allegati rispettivamente A) e B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

2)

<b>SIGLA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€. 85.594,66
CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€. 145.714,81
CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€. 187.306,83
AC	Altri costi operativi di gestione	€. 136.864,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	€. 760.856,03
CTR	Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€. 242.755,27

<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>		<b>€. 1.559.091,60</b>
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€. 38.431,78
CGG	Costi generali di gestione	€. 120.231,92
CCD	Costi comuni diversi	€. 71.896,10
<b>TOTALE COSTI COMUNI</b>		<b>€. 230.559,80</b>
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)	€. 30.348,60
<b>TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE</b>		<b>€. 30.348,60</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€. 1.820.000,00</b>
<i>ETF</i>	<i>Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (26,56%)</i>	€. 483.367,06
<i>ETV</i>	<i>Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (73,44%)</i>	€. 1.336.632,94

- 3) di demandare a successivo e separato provvedimento l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;
- 4) di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso – CARC) è pari a euro 1.781.568,22 ed è inferiore rispetto al costo standard di euro 302,02 calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF 8/2/2018 in euro 1.939.398,38;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'articolo 3- bis comma 1 D.L. 138/2011, per l'adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1 comma 653 Legge 147/2013;
- 6) dare atto che, in conseguenza, saranno determinate le tariffe applicabili alle singole categorie di utenza sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e che sulle stesse verrà applicato il tributo ambientale previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 deliberato dalla Città Metropolitana di Bologna demandare a successivi e separati provvedimenti;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di dare attuazione alla presente proposta al fine di consentire l'iter di approvazione delle relative tariffe

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.